Conto corrente con la Posta | Anno 88° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Mercoledì, 30 aprile 1947 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 febbraio 1947, n. 262.

Autorizzazione all'Istituto tecnico industriale « Galileo Galilei » di Roma ad accettare una donazione.

N. 262. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto tecnico industriale « Galileo Galilei » di Roma viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 10.000 nominali in titoli di Rendita 3,50 % disposta in suo favore dalla professoressa Emma Sciolette allo scopo di istituire, con la relativa rendita annua, una borsa di studio da assegnarsi ad un allievo della sezione per edili che abbia riportato, nello scrutinio finale, un voto medio complessivo di 8/10 nel profitto e di 9/10 nella condotta, e da intitolarsi al nome del prof. Giovan Battista Sciolette.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 febbraio 1947, n. 263.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Impallomeni S. Giuseppe » con sede in Paternò (Catania).

N. 263. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Impallomeni S. Giuseppe », con sede in Paternò (Catania), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1947

RELAZIONE e DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 aprile 1947.

Rimozione dalla carica di sindaco del comune di Catenanuova.

AL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

In seguito ai continui reclami contro il sindaco di Catenanuova, il Prefetto di Enna disponeva localmente una accurata inchiesta da parte dell'Ispettore provinciale, dalla quale sono emerse alcune gravi irregolarità commesse dal predetto amministratore, fra cui l'indebito prelevamento per uso personale della farina proveniente dallo spolverio del mulino, destinata invece ai poveri, e l'erogazione dell'indennità caro-pane a persone che non avevano i requisiti richiesti.

Dall'inchiesta — come dai precedenti rapporti dell'Arma dei carabinieri — è risultato inoltre che il sindaco è inviso, per il suo temperamento, a gran parte della cittadinanza onde il Prefetto, in vista di un ulteriore aggravarsi del malcontento della popolazione, che di recente ha dato luogo a una manifestazione contro il predetto amministratore, ne ha proposto la rimozione ai sensi dell'art. 149, 7° comma del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

A ciò viene provveduto con l'unito decreto che mi onoro sottoporre alla firma della S. V. I. e col quale, per sanzionare adeguatamente l'operato del sindaco, se ne dichiara l'ineleggibilità per il periodo di un anno.

Il Ministro: SCELBA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto che il signor Nicola Bua, sindaco di Catenanuova (Enna), ha commesso alcune irregolarità amministrative, per cui si rende necessario denunziarlo all'autorità giudiziaria;

Ritenuto che, data la situazione locale, ricorrono nella specie gravi motivi d'ordine pubblico per far luogo alla rimozione dalla carica del predetto amministratore ai sensi dell'art. 149, 7° comma del testo unico per la legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto il testo unico per la legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, numero 148, e il relativo regolamento, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il rag. Nicola Bua, sindaco di Catenanuova è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto per il periodo di anni uno dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1947

DE NICOLA

SCELBA

(2023)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1947.

Distacco del comune di Irsina (Matera) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Tricarico e sua aggregazione ai corrispondenti Uffici di Matera.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Tricarico e Matera al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Irsina un migliore accesso agli uffici finanziari;

Decreta:

Il comune di Irsina (Matera) viene staccato dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Tricarico per essere aggregato alle circoscrizioni dei corrispondenti Uffici di Matera.

Il direttore generale delle Imposte dirette e quello delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari, sono incaricati della esecuzione del presente decreto da inviarsi alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1947

p. *Il Ministro*: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1947
Registro Finanze n. 3, foglio n. 355. — LESEN

(2024)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1947.

Ricostituzione di atti notarili andati distrutti o dispersi o divenuti illeggibili o incompleti in dipendenza degli eventi bellici.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente disposizioni eccezionali per la ricostituzione degli atti e documenti distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità o tumulti popolari;

Decreta:

Art. 1.

E' ordinata la ricostituzione degli atti originali, dei repertori e dei registri dei notai in esercizio, che siano andati distrutti o dispersi o siano divenuti illeggibili o incompleti in dipendenza degli eventi bellici.

Alla ricostituzione provvedono i notai in conformità alle disposizioni del regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e del presente decreto.

Art. 2.

Nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i notai dovranno trasmettere al conservatore dell'Archivio notarile un elenco quanto più possibile completo degli atti, dei repertori e dei registri distrutti o dispersi o divenuti illeggibili o incompleti.

Art. 3.

Gli uffici pubblici in possesso di copie autentiche di atti da ricostituire ne rilasceranno copia a richiesta dei notai interessati.

Questi possono anche desumere copia degli atti dalle copie autentiche che siano esibite da privati, salve le disposizioni del Codice civile circa la loro efficacia probatoria.

L'Archivio notarile rilascerà ai notai interessati copia dei repertori e dei registri da ricostituire desumendola dalle copie depositate nell'Archivio stesso.

Art. 4.

Qualora siano andati distrutti o dispersi o siano divenuti illeggibili o incompleti atti di ultima volontà custoditi nei fascicoli speciali prescritti dalla legge notarile o testamenti olografi ricevuti fiduciariamente, il notaio è tenuto a darne avviso ai disponenti nel minor tempo possibile.

Inoltre, per i testamenti pubblici, potranno gli interessati, dopo la morte del testatore, chiedere al conservatore dell'Archivio notarile la pubblicazione della copia del testamento trasmesso all'archivio a norma dell'art. 66, capoverso ultimo, della legge notarile.

Per l'apertura delle buste contenenti la detta copia saranno osservate le formalità prescritte dall'art. 621 del Codice civile per l'apertura e la pubblicazione dei testamenti segreti.

Qualora il notaio interessato sia ancora in esercizio nel distretto, l'originale del verbale di apertura e pubblicazione con i relativi allegati verrà consegnato al notaio medesimo dopo che ne sarà eseguita copia da conservarsi nell'Archivio notarile.

Art. 5.

Nei casi di cessazione dei notai dall'esercizio o di trasferimento ad altro distretto, alla ricostruzione degli atti, dei repertori e dei registri distrutti o dispersi o divenuti ileggibili o incompleti provvederà, in luogo del notaio cessato o trasferito, l'Archivio notarile competente.

Art. 6.

E' ordinata la ricostituzione degli atti notarili originali distrutti o dispersi divenuti illeggibili o incompleti negli Archivi notarili regionali, distrettuali e sussidiari in dipendenza degli eventi bellici. A tale effetto gli Uffici del registro e gli Archivi notarili mandamentali trasmetteranno agli Archivi notarili sopra indicati, su richiesta dei rispettivi conservatori, le copie previste dall'art. 76 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3268. La trasmissione da parte degli Uffici del registro dovrà effettuarsi ancorchè non sia decorso il termine di dieci anni stabilito dal citato articolo.

Qualora siano andate distrutte o disperse o siano divenute illeggibili anche le copie anzidette, i pubblici uffici, in possesso di altre copie autentiche, ne rilasceranno copia agli Archivi notarili su richiesta dei conservatori. Questi possono altresì desumere copia degli atti dalle copie autentiche che siano esibite da privati, salve le disposizioni del Codice civile circa la loro afficacia probatoria.

Art. 7.

I procuratori generali della Repubblica presso le Corti d'appello ed i procuratori della Repubblica presso i Tribunali vigilano, nei limiti delle rispettive giurisdizioni, sull'adempimento di quanto è stabilito col presente decreto ed impartiscono a tale fine le disposizioni che ritengono più convenienti ed efficaci.

Art. 8.

Le copie degli atti, dei repertori e dei registri necessarie per la ricostituzione sono rilasciate in carta libera e con esenzione da ogni tassa e spesa.

Roma, addì 20 febbraio 1947

Il Ministro per la grazia e giustizia
GULLO

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1947
Registro Giustizia n. 7, foglio n. 375. — OLIVA

(2008)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1947.

Distacco del comune di Rocca di Neto (Catanzaro) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Cirò per essere aggregato alle circoscrizioni dei corrispondenti Uffici di Crotone.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Catanzaro, al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Rocca di Neto un migliore accesso agli Uffici finanziari, per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Crotone;

Decreta:

Il comune di Rocca di Neto (Catanzaro) viene staccato dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Cirò per essere aggregato alle circoscrizioni dei corrispondenti Uffici di Crotone.

Il direttore generale delle Imposte dirette e quello delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari sono incaricati della esecuzione del presente decreto da inviarsi alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1947
Registro Finanze n. 4, foglio n. 240. — LESEN

(1951)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1947.
Pagamento di imposte dirette erariali mediante buoni del Tesoro quinquennali 5 %.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, che autorizza la emissione di buoni quinquennali del Tesoro 5 % a premio e dà facoltà ai portatori di versare detti buoni negli ultimi due anni, in pagamento di imposte dirette erariali con le condizioni e le modalità da stabilirsi dal Ministro per le finanze;

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1943, che stabilisce il prezzo di emissione delle prime due serie dei buoni suddetti;

Visto il decreto Ministeriale 10 giugno 1943, col quale vengono determinati i prezzi di accettazione delle prime due serie dei buoni in pagamento di imposte dirette erariali;

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1943, che autorizza la emissione della terza serie di buoni quinquennali del Tesoro 5 % a premi, con le stesse agevolazioni concesse per le prime due serie;

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1943, col quale viene disposto che i buoni del Tesoro 5 % relativi alla terza serie siano accettati in pagamento d'imposte dirette erariali alle scadenze ed ai prezzi fissati dal decreto Ministeriale 10 giugno 1943 per i buoni relativi alle prime due serie;

Ritenuta la necessità di stabilire, in applicazione dell'art. 4 del menzionato regio decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, le norme e le modalità per il versamento dei titoli da parte dei contribuenti;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premio (prima seconda e terza serie), che si intendono versare in pagamento di imposte dirette erariali, in applicazione dell'art. 4 del regio decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, vanno presentati dai contribuenti al ricevitore provinciale delle imposte dirette.

Ai buoni debbono essere unite tutte le cedole ancora da scadere.

Art. 2.

Il prezzo di accettazione dei titoli, fissato dal decreto Ministeriale 10 giugno 1943 per le singole scadenze bimestrali, è applicabile, per ciascuna scadenza, alle operazioni effettuate dai contribuenti dal giorno 10 del mese in cui scade la rata fino al giorno 9 del mese di scadenza della rata successiva.

Agli effetti dell'imputazione in pagamento d'imposte dirette erariali il prezzo suddetto va maggiorato del rateo d'interessi maturato fino al giorno di presentazione dei titoli da parte dei contribuenti.

L'importo per capitale ed interessi, dei titoli offerti in pagamento, non può superare la somma da versare al ricevitore per rate di imposte scadute o da scadere e può essere integrato da pagamento in contanti, mentre resta esclusa la possibilità di una restituzione di eccedenza da parte del ricevitore stesso.

Il ricevitore provinciale rilascia ai contribuenti la quietanza da versare come contante all'esattore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 82 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401.

Art. 3.

I titoli da presentare alla Ricevitoria provinciale vanno corredati da apposita distinta in triplice esemplare, nella quale debbono indicarsi la serie e il numero d'iscrizione dei buoni, la decorrenza degli interessi e il valore in capitale al prezzo stabilito dal decreto Ministeriale 10 giugno 1943.

Art. 4.

La Ricevitoria conteggia sulle distinte il conguaglio degli interessi; trattiene uno degli esemplari e trasmette gli altri due, unitamente ai titoli e ad una nota riassuntiva, alla Sezione di tesoreria provinciale.

Sulla nota riassuntiva va riportato il conguaglio totale degli interessi computati sulle distinte.

La trasmissione alla Sezione di tesoreria dei titoli e dei documenti anzidetti viene effettuata entro l'ultimo giorno di ciascun mese.

Nei mesi di scadenza delle rate d'imposta, la trasmissione delle distinte e dei relativi titoli deve essere eseguita tenendo separate le partite relative ai versamenti avvenuti nei giorni dal 1° al 9 dalle altre riferentesi ai versamenti successivi e compilando per i due periodi note riassuntive distinte.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1947
Registro Finanze n. 5, foglio n. 24.

(2005)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1947.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai disoccupati dimessi successivamente al 30 settembre 1946, da case di cura, ove furono già ricoverati per infermità tubercolare, per guarigione clinica, per stabilizzazione o per prosecuzione della cura ambulatoriamente.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 180, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai disoccupati dimessi successivamente al 30 settembre 1946 da case di cura, ove già furono ricoverati per infermità tubercolare, per guarigione clinica, per stabilizzazione o per prosecuzione della cura ambulatoriamente.

La concessione decorre dal giorno della presentazione della domanda.

La domanda deve essere corredata di un certificato rilasciato dalla casa di cura presso la quale il lavoratore è stato ricoverato, da cui risulti la data in cui è

stato dimesso dalla casa di cura stessa e che all'atto della domanda non è nuovamente ricoverato nella medesima.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di indennità, di sussidi o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale.

Resta tuttavia salvo il diritto alla indennità temporanea per tubercolosi, nonchè l'aumento integrativo e l'assegno previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, o ad altro sussidio sostitutivo che a norma di legge competa a titolo di assistenza post-sanatoriale;

2) coloro che assumono servizio retribuito alle dipendenze altrui ovvero rifiutino una occupazione confacente alle loro attitudini fisiche;

3) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1947
Registro Lavoro e Previdenza n. 5, foglio n. 331.

(1952)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1947.

Autorizzazione all'organizzazione in Asti, dal 1° al 15 maggio 1947, della « Fiera del vino ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1934, n. 454 (convertito nella legge 5 luglio 1934 n. 1607) contenente norme per il disciplinamento delle mostre, fiere ed esposizioni;

Vista la documentata istanza prodotta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti;

Visto il parere favorevole espresso dal Prefetto della provincia di Asti;

Decreta:

Articolo unico.

E' autorizzata la organizzazione della « Fiera del vino » a carattere interprovinciale, che avrà luogo dal 1° al 15 maggio 1947, in Asti.

Roma, addì 18 marzo 1947

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(1953)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1947.

Sostituzione del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Carmagnola (Torino).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale i signori Natale Foresto, Bartolomeo Anfossi e Antonio Gondolo vennero nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Carmagnola;

Considerato che il sig. Foresto si è dimesso dalla carica e che i signori Anfossi e Gondolo sono deceduti e che occorre, pertanto, provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

I signori Accastello Giovanni fu Francesco, Osella Antonio fu Giuseppe e geom. Bongicanni Francesco fu Giovanni sono nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Carmagnola (Torino) per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1822)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1947.

Sostituzione e nomina dei commissari straordinari delle Casse comunali di credito agrario di Rende e di Serino.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938,

n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

1. Il sig. Silvio Puntillo di Serafino è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Rende (Cosenza), in sostituzione del sig. Luigi Loizzo. Il predetto commissario ha l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

2. Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Serino (Avellino) ed il sig. Pasquale Romei fu Ciriaco è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'anzidetta Cassa comunale, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1947

p. Il Ministro per le finanze e per il tesoro
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(1831)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1947.
Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Molinara, Rosciano, Buccino e San Costantino Calabro.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Rosati fu Pasquale è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Molinara (Benevento).

Il dott. Vincenzo De Fabritiis fu Giustino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rosciano (Pescara).

Il sig. Gaetano De Lucia fu Fortunato è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Buccino (Salerno).

Il sig. Cesare Lico fu Raffaele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Costantino Calabro (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1947

Il Ministro per le finanze e per il tesoro
CAMPILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(1830)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1947.
Approvazione dello statuto del Monte di credito su pegno di Ravenna, con sede in Ravenna.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la deliberazione in data 24 gennaio 1947, del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Ravenna;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Ravenna, con sede in Ravenna, giusta il testo composto di 63 articoli allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1947

(1819) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1947.

Passaggio in gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Lago (Cosenza).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Lago (Cosenza) non possa utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Lago (Cosenza) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1947

p. *Il Ministro per le finanze e per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(1836)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1947.

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di San Bartolomeo in Galdo (Benevento).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1946, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di prestiti di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato regio decreto-legge n. 375;

Visto il decreto Ministeriale con il quale i signori Antonio Monaco, Giuseppe Cocca e Luca Colatruglio vennero nominati membri del Comitato di sorveglianza della suddetta Cassa;

Considerato che i cennati membri hanno declinato il mandato loro conferito e che occorre, pertanto, provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

I signori dott. Francesco Fusco di Claudio, Mario Pizzutelli fu Antonio e Arturo Chiarotti di Giovanni sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di San Bartolomeo in Galdo (Benevento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1947

(1829) p. *Il Ministro* PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1947.

Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Grotelli, Serramanna, Bortigiadas, Serri, San Basilio, Orgosolo, Dualchi, Laconi, Assemini, Selargius, Burcei, Chiaramonti, Sedini, Escalaplano, Baunei, Bortigali, Genoni, Portotorres.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il dott. Mario Manca di Apollinare è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orotelli (Nuoro).

Il sig. Luigi Deidda fu Leonardo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serramanna (Cagliari).

Il sig. Giovanni Battista Sechi fu Andrea è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bortigiadas (Sassari).

Il sig. Eugenio Pirisi fu Pasquale è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serri (Nuoro).

Il sig. Angelo Pisano fu Raffaele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Basilio (Cagliari).

Il sig. Antonio Licheri fu Sebastiano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orgosolo (Nuoro).

Il sig. Antonio Corda Fenu di Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Dualchi (Nuoro).

Il sig. Francesco Fulghesu fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Laconi (Nuoro).

Il sig. Luigi Mostallino fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Assemini (Cagliari).

Il sig. Severino Badas fu Efisio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Selargius (Cagliari).

Il sig. Cesare Tolu fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Burcei (Cagliari).

Il sig. Antonio Budroni fu Angelo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Chiaramonti (Sassari).

Il sig. Tomaso Agostino Carta fu Adorabile è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sedini (Sassari).

Il sig. Giuseppe Prasciolu fu Emanuele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Escalaplano (Nuoro).

Il sig. Adolfo Millelire fu Ciriaco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Baunei (Nuoro).

Il sig. Antonio Caggiari Piras fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bortigali (Nuoro).

Il sig. Giacinto Congu fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Genoni (Nuoro).

Il sig. Costantino Bicheddu fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Portotorres (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1947

p. *Il Ministro per le finanze e per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(1829)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1947.

Apertura di una agenzia di città della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, in via Panisperna n. 224, in luogo di quella nel quartiere Trionfale (via Candia).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto Ministeriale in data 8 giugno 1946, con il quale la Cassa di risparmio di Roma veniva autorizzata ad aprire una propria agenzia di città nel quartiere Trionfale (via Candia);

Vista la domanda della Cassa di risparmio suddetta;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in via Panisperna n. 224 in luogo di quella nel quartiere Trionfale (via Candia) di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1813)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1947.

Apertura di dipendenze della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, in Settimo Tavagnasco e San Benigno Canavese (Torino).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro:

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Settimo Tavagnasco e San Benigno Canavese (provincia di Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1809)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1947.

Apertura di dipendenze a Garbagnate e a Cerro Maggiore (Milano) della Banca di Legnano, con sede in Legnano (Milano).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca di Legnano, società per azioni con sede in Legnano (Milano);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca di Legnano, società per azioni con sede in Legnano (Milano) è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Garbagnate ed in Cerro Maggiore (provincia di Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1807)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1947.

Apertura di dipendenze della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, in Murazzano, Farigliano, Castiglione Tinella, Monesiglio, Neive Stazione (frazione del comune di Neive), tutte in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Murazzano, Farigliano, Castiglione Tinella, Monesiglio, Neive Stazione (frazione del comune di Neive), tutte in provincia di Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1803)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1947.

Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Biella.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale il rag. Virgilio Andrea Bona venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Biella;

Considerato che il rag. Bona è scaduto dalla carica e che occorre provvedere per il triennio 1947-49;

Decreta:

Il rag. Augusto Bider è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Biella per il triennio 1947-1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1821)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1947.

Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Musei, Ussassai, Tonara, Nurri, Olmedo, Laerru, Magomadas e Tortolì.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Antonio Fadda di Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Musei (Cagliari).

Il sig. Attilio Mura fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ussassai (Nuoro).

Il sig. Giovanni Garau fu Emanuele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tonara (Nuoro).

Il sig. Luigi Atzeni fu Antonio Maria è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nurri (Nuoro).

Il sig. Antonio Cadeddu di Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Olmedo (Sassari).

Il sig. Matteo Satta fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Laerru (Sassari).

Il sig. Giovanni Oggianu fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Magomadas (Nuoro).

Il sig. Enrico Cardia fu Antioco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tortolì (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1947

p. *Il Ministro per le finanze e per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(1824)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1947.

Apertura di una dipendenza in Collepasso (Lecce) della Banca agricola popolare, con sede in Aradeo (Lecce).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca agricola popolare, anonima cooperativa con sede in Aradeo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca agricola popolare, anonima cooperativa con sede in Aradeo, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Collepasso (Lecce).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1913)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 28 marzo 1947, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare in donazione dal comune di Vercelli, il terreno sito nel Comune stesso, segnato in catasto al mappale n. 308 *b*, foglio 94 *d*, da destinare alla costruzione della locale Casa della Madre e del Bambino.

(1955)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pisticci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 15 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Pisticci (Matera), di un mutuo di L. 1.400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1864)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Fiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 11 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore (Cosenza), di un mutuo di L. 1.860.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1865)

Autorizzazione al comune di Cerignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Cerignola (Foggia), di un mutuo di L. 1.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1866)

Autorizzazione al comune di Cesenatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 28 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Cesenatico (Forlì), di un mutuo di L. 620.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1867)

Autorizzazione al comune di Savignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 31 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Savignano (Forlì), di un mutuo di L. 340.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1868)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Inefficacia di un provvedimento del governo della sedicente repubblica sociale, col quale si rinunziava nei confronti del Consorzio irriguo Valentino-S. Germano ad alcuni diritti d'acqua.

Con decreto del Ministro per la difesa (Aeronautica) n. 115, del 25 marzo 1947, è stato dichiarato inefficace e privo di ogni effetto giuridico il provvedimento col quale il Ministero delle forze armate — Sottosegretariato per l'aeronautica — del sedicente governo della repubblica sociale italiana, rinunziò nei confronti del Consorzio irriguo Valentino-S. Germano ai diritti d'acqua derivanti ai consortisti dallo statuto dell'ente predetto.

(1895)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nell'art. 2 del decreto Ministeriale 25 marzo 1947, relativo alla costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1947, ove dice:

« 2) avv. dott. Alessandro Piazzoni, ispettore generale, capo del Servizio miniere e combustibili;

3) dott. Pietro Dabbene, capo divisione reggente l'Ufficio petroli. »;

deve invece dire:

« 2) avv. Alessandro Piazzoni, ispettore generale, capo del Servizio combustibili liquidi e solidi ed energia elettrica;

3) dott. Pietro Dabbene, capo sezione reggente l'Ufficio petroli. ».

(1941)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevuta di titoli del Debito pubblico

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 87.

E' stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta nn. 27 e 28, di L. 1967 ciascuno, scaduti rispettivamente il 1° luglio 1943 ed il 1° gennaio 1944, sul certificato Consolidato 3,50 % (1906), n. 825779, intestato alla Congregazione di carità di Venezia.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 21 aprile 1947

Il direttore generale: CONTI

(2014)

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 88.

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio di compartimenti semestrali del certificato di rendita Consolidato 3,50 % (1906), n. 804.838, di L. 94,50, intestato a Miraglia Addolorata di Domenico, moglie di Maio Pellegrino di Pasquale, dom. a Castelpoto (Benevento), vincolato per dote ed esibito a quest'Amministrazione per la rinnovazione.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 21 aprile 1947

(2015) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 aprile 1947 - N. 90

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	76 —
Id. 3,50 % 1902	76,50
Id. 3 % lordo	65,40
Id. 5 % 1935	88,60
Redimibile 3,50 % 1934	72,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,30
Id. 5 % 1936	91 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,225
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,075
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94,075
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90,25
Id. 5 % convertiti 1951	94,075

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 40.**

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze ricevute del certificato di rendita Consolidato 3,50 % (1906), n. 525499, di annue L. 7,50, intestato all'Opera Vice-Cura Scuola eretta in Vergnasco, comune di Cerrione (Novara).

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio di compartimenti semestrali, già usato per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque abbia interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 13 dicembre 1946

(4369) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 43.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	435779	Gabasio Adele fu Carlo moglie di Ramasco Antonio, dom. a Sagliano Micca (Novara), vincolata .	357 —
Id.	476096	De Bernocchi Giuseppina fu Giuseppe moglie di Scoglione Giuseppe Lorenzo, dom. a Torino, vincolata	143,50
Id.	442665	Grosso Teresa di Lorenzo moglie di De Angeli Pasqualino, dom. a Pietra Ligure (Genova), vincolata	70 —
Id.	70158	Chiesa parrocchiale di San Pietro, di Villa di Lozio (Bergamo) . .	42 —
Id.	93830	Beneficio parrocchiale in Precasaglio, fraz. di Ponte di Legno (Brescia)	87,50
Id.	94232	Fabbriceria della chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, in Monno (Brescia)	199,50
Id.	112750	Fabbriceria parrocchiale di Serniga, frazione di Salò . .	59,50
Id.	127699	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Vigilio, in Rogno (Bergamo)	49 —
Id.	128987	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Astrio, frazione di Breno . .	3,50
Id.	131429	Beneficio parrocchiale di Magno San Lorenzo, in Bovegno	84 —
Id.	137582	Beneficio prebendale parrocchiale di Borgosatollo (Brescia	35 —
Id.	595633	Beneficio parrocchiale di Castel Mella (Brescia) . . .	10,50
Id.	148007	Beneficio parrocchiale di Provaglio Sotto (Brescia) . .	66,50
Id.	148829	Beneficio parrocchiale dei Santi Nazaro e Celso, in Brescia	7 —
Id.	161971	Beneficio parrocchiale di Cimbergo	49 —
Id.	1251	Cappellania Tosini, in Angolo	52,50
Id.	1595	Cappellania Tosini, in Angolo	17,50
Id.	14295	Fabbriceria parrocchiale dei SS. Nazaro e Celso, in Lozio	479,50
Id.	35384	Cappellania Moreschi, di Malonno Bergamo, vincolata .	3,50
Id.	35602	Chiese parrocchiali di San Giovanni Battista e di Sant'Anna, in Poline di Borno, vincolate	73,50
Id.	39577	Curazia della prebenda parrocchiale di San Lorenzo, in Verolanuova (Brescia)	420 —
Id.	39715	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Bassano (Brescia)	434 —
Id.	39856	Beneficio parrocchiale di Santicolo	119 —
Id.	40023	Beneficio parrocchiale di Monti, frazione di Rogno (Bergamo)	56 —
Id.	802761	Grisolia Emilia di Agostino, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Maratea (Potenza)	371 —
Id.	687334	Barbagallo Rosina di Mariano moglie di Di Mauro Paolo, dom. a Giarre (Catania), vincolata	315 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	816474	Parrocchia di S. Paolo Apostolo, in Venafro (Campobasso)	105 —
Id.	519833	Parrochia del SS. Rosario in Cepagna, frazione di Venafro	94,50
Id.	366134	Seminario vescovile di Pontremoli (Massa Carrara)	301 —
Id.	259404	Seminario Vescovile di Pontremoli	224 —
Id.	132518	Congregazione di San Bartolomeo, in Geraci Siculo (Palermo)	35 —
Id.	786555	Parrocchia di San Rocco del Sacro Cuore di Gesù e della SS.ma Madonna del Suffragio, in Frattamaggiore (Napoli)	70 —
Id.	800401	Collegio degli ebdomadari della Cattedrale di Aversa (Caserta), vincolata	52,50
Id.	640735	Merendino Paolo fu Pietro, dom. in Acireale (Catania)	980 —
Id.	477340	Marchisio Mario di Angelo, minore sotto la patria potestà del padre e prole nascitura da Pisani Maria Orsola fu Martino, dom. a Boves (Cuneo)	24,50
Id.	434241	Pisani Celestina, Cesarina e Tersilla di Cesare, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Vercelli e prole nascitura dal medesimo Pisani Cesare	42 —

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

(4371) Roma, addì 13 dicembre 1946 *Il direttore generale*: CONTI

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a cattedre universitarie

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 aprile 1947, n. 253;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate:

Facoltà di giurisprudenza:

1) Diritto penale: Università Urbino;
2) Diritto civile: Università Urbino;
3) Scienza delle finanze e diritto finanziario: Università Sassari;
4) Diritto processuale civile: Università Messina;
5) Filosofia del diritto: Università Siena;
6) Economia politica: Università Modena;
7) Diritto romano: Università Camerino;
8) Diritto della navigazione: Università Trieste.

Facoltà di lettere e filosofia:

1) Storia dell'arte medioevale e moderna: Università Napoli;
2) Storia greca e storia romana con esercitazioni di epigrafia romana: Università Catania;
3) Storia del Cristianesimo: Università Roma;
4) Filologia germanica: Università statale Milano;
5) Letteratura cristiana antica: Università Torino;
6) Psicologia: Università statale Milano;
7) Letteratura latina: Università Cagliari;
8) Storia medioevale e moderna: Università Cagliari;
9) Filosofia teoretica: Università Cagliari;
10) Lingua e letteratura francese: Università Catania.

Facoltà di magistero:

1) Storia della filosofia: Università Cagliari;
2) Lingua e letteratura italiana: Università Cagliari.

Facoltà di medicina e chirurgia:

1) Clinica delle malattie nervose e mentali: Università Cagliari;
2) Igiene: Università Siena;
3) Patologia generale: Università Ferrara;
4) Clinica ostetrica e ginecologica: Università Sassari;
5) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica: Università Catania;
6) Microbiologia: Università Milano;
7) Anatomia umana normale: Università Sassari;
8) Biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze: Università Sassari;
9) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica: Università Bologna;
10) Radiologia: Università Genova.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1) Geologia: Università Pisa;
2) Paleontologia umana: Università Pisa;
3) Chimica generale e inorganica: Università Camerino;
4) Fisiologia generale: Università Camerino;
5) Genetica: Università Pavia;
6) Zoologia: Università Cagliari;
7) Analisi matematica, algebrica e infinitesimale: Università Parma;
8) Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno: Università Catania.

Facoltà di ingegneria:

1) Architettura tecnica: Università Pisa;
2) Chimica applicata: Università Padova;
3) Costruzioni di macchine elettriche: Politecnico Torino;
4) Scienza delle costruzioni: Università Cagliari;
5) Metallurgia e metallografia: Università Trieste;
6) Costruzioni di macchine: Università Roma;
7) Comunicazioni elettriche: Università Roma;
8) Architettura navale: Università Trieste.

Facoltà di architettura:

1) Urbanistica: Istituto Superiore Venezia;
2) Caratteri distributivi degli edifici: Università Roma;
3) Tecnologie dei materiali e tecnica delle costruzioni: Università Firenze.

Facoltà di medicina veterinaria:

1) Patologia generale e anatomia patologica: Università Sassari;
2) Ostetricia e ginecologia: Università Sassari;
3) Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia: Università Torino;
4) Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica: Università Bologna.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore — Ufficio concorsi a cattedre universitarie) domanda in carta da L. 12 entro il 15 luglio 1947 corredata dei documenti appresso indicati:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato comprovante che l'aspirante è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;
3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;
4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti e imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio;
5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;
6) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;
7) stato di famiglia rilasciato dal competente ufficio anagrafico;
8) notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica in sei esemplari;
9) qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;
10) dichiarazione con la quale il candidato attesti, sotto la sua personale responsabilità, la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione;
11) elenco in sei copie di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

Nella domanda stessa deve essere indicato il domicilio dell'interessato agli effetti del concorso. Ciascun candidato è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

I candidati che prendano parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate, delle quali una soltanto dovrà essere documentata.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7), conformi alle leggi sul bollo, e tutti in data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data di scadenza del concorso, devono essere legalizzati.

L'aspirante che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6); deve invece presentare un certificato, in carta bollata, dell'autorità dalla quale dipende attestante che egli trovasi in attività di servizio.

Entro lo stesso termine del 15 luglio 1947 gli interessati devono far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le pubblicazioni allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale esse si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In via del tutto eccezionale, i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubblicazioni, e limitatamente ad un sol lavoro, bozze di stampa o copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronta per la stampa. Di detto lavoro dovranno essere prodotte sei copie, delle quali una resta acquisita agli atti del Ministero.

Le pubblicazioni devono presentarsi, possibilmente, in sei copie.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i prescritti documenti dopo il termine del 15 luglio 1947, anche se le domande e i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, nè saranno accettate dopo il detto termine pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

I concorrenti che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda entro il termine del 15 luglio 1947 salvo a produrre i documenti, i titoli e le pubblicazioni entro il 15 agosto successivo.

Non è consentito riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Roma, addì 30 aprile 1947

Il Ministro: GONELLA

(2031)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per n. 50 posti in convitti e per n. 850 borse di studio

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Convitti

I nuovi posti gratuiti in convitto (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1947-48 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti sono 50.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni compiuti al 30 settembre 1947.

Per gli orfani ammessi in convitto l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche e dei libri.

Il corredo personale prescritto dal convitto, le riparazioni e le rinnovazioni dello stesso, sono a carico delle famiglie.

La scelta del convitto, in cui l'orfano vincitore del concorso deve essere ricoverato, è riservato all'Ente.

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1947-48 agli orfani degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 150 da L. 4.000 per le scuole elementari;
n. 200 da L. 8.000 per la scuola media e per la scuola di avviamento professionale;
n. 150 da L. 12.000 per il ginnasio superiore, per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e i corsi di studio equiparati;
n. 120 da L. 20.000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
n. 15 da L. 30.000 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1947-48 ai figli degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 100 da L. 12.000 per il ginnasio superiore, per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e i corsi di studio equiparati;
n. 100 da L. 20.000 per le università e gli istituti di istruzione superiore;
n. 15 da L. 30.000 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' AI CONCORSI

Ai concorsi possono partecipare rispettivamente gli orfani ed i figli degli iscritti e cioè dei dipendenti civili di ruolo dello Stato, degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei marescialli in carriera continuativa, nonchè gli orfani ed i figli degli insegnanti elementari di ruolo iscritti all'Ente dal 1° ottobre 1942.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitti, nonchè per le borse di studio, l'aspirante, orfano o figlio, non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre due anni e deve avere conseguito l'ammissione, la promozione o il diploma nello strutinio finale o nella sessione estiva di esame dell'anno 1946-47.

Per essere ammesso a concorrere ad una borsa di studio il figlio dell'iscritto deve avere conseguito nello strutinio finale o nella sessione estiva di esami dell'anno scolastico 1946-47 l'ammissione o la promozione al corso che intende frequentare con una media non inferiore agli otto decimi trattandosi di scuole medie superiori.

I figli dell'iscritto che intendano frequentare il primo corso di una università possono essere ammessi al concorso solo se abbiano conseguito la media degli otto decimi negli esami di maturità o di abilitazione.

Per essere ammesso a concorrere ad una borsa di studio per corsi di perfezionamento o di specializzazione postuniversitari così l'orfano che il figlio dell'iscritto deve aver conseguito da non oltre due anni la laurea con una votazione di almeno 88/110.

Le domande devono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Lima 51, Roma, o ad uno degli Uffici provinciali dell'Ente stesso, entro il 31 agosto 1947.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute in tempo debito, o non regolarmente documentate, non saranno prese in considerazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intende concorrere e il corso di studio che si vuol seguire, e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani.

Le domande di ammissione al concorso degli orfani debbono essere corredate dei seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita del concorrente;
2) estratto dell'atto di morte del padre;
3) estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;
4) stato di servizio del padre del concorrente;
5) documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;
6) certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia del concorrente nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della stessa anche non convivente, nonchè se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito, a cura di questo o di altro Ente;
7) estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori;
8) atto di nomina del tutore, se l'orfano è minorenne e privo di entrambi i genitori;
9) certificato dell'autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare; se l'aspirante trovasi già iscritto all'università devesi unire un certificato con le seguenti indicazioni:
   a) corso e anno a cui lo studente è iscritto;
   b) elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per tutti i corsi frequentati;
   c) esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

NB. — Per i documenti dello stato civile già esibiti all'Ente, pel conseguimento di altre prestazioni potrà esserne omessa la riproduzione facendosi richiamo all'istanza a corredo della quale furono prodotti.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo.

Le domande di ammissione al concorso dei figli degli iscritti debbono essere corredate dei documenti indicati ai nn. 1), 3), 6) e 9) del capo precedente nonchè di una dichiarazione dell'amministrazione da cui dipende l'iscritto attestante che lo stesso è in attività di servizio, il gruppo ed il grado di appartenenza.

Per quelli che già frequentino l'università o altro istituto superiore equipollente occorre inoltre che sia prodotto un certificato dell'autorità scolastica dal quale risulti che è stato conseguito a suo tempo, in unica sessione o con una media generale non inferiore a 8 decimi, il titolo di studio necessario per l'ammissione all'università o all'istituto superiore equipollente. Devono inoltre produrre un certificato della competente autorità con i voti riportati nei singoli esami sostenuti durante i corsi già frequentati. La media generale di detti voti non deve essere inferiore a otto decimi. Dal certificato deve anche risultare che gli esami superati sono tutti quelli consigliati dalla Facoltà per i corsi frequentati.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione degli orfani e dei figli di iscritti in servizio attivo.

Oltre i documenti indicati rispettivamente nei due capi precedenti l'orfano e il figlio che intendono concorrere ad una borsa di specializzazione o di perfezionamento debbono esibire un certificato della competente autorità universitaria dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea nonchè una dichiarazione dell'università attestante che il corso indicato dall'aspirante è un corso di specializzazione o di perfezionamento postuniversitario al quale possono iscriversi esclusivamente i laureati; la dichiarazione indicherà altresì la durata del corso precisando che questo avrà inizio nell'anno accademico 1947-1948.

I candidati potranno esibire le pubblicazioni e i certificati che credessero per dimostrare la loro attività scientifica.

Il termine di presentazione delle domande a tali corsi è fissato al 30 novembre 1947.

Roma, addì 30 aprile 1947

Il commissario: FERDINANDO CARBONE

(2030)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.